



#### **5.4 REGOLAMENTO RECLUTAMENTO DOCENTI A TEMPO DETERMINATO**

##### **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI E CONTRATTI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO, DI RICERCA E DI COLLABORAZIONE**

Emanato con Decreto Rettorale n 47/2024 in data 11/07/2024.

###### **Articolo 1 – Normativa di riferimento**

1. Il presente Regolamento viene emanato ai sensi degli artt. 20 e 21 del Decreto Delegato 30 novembre 2023 n.169 'Assetto istituzionale e organizzativo dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, del Decreto Delegato 29 marzo 2024 n.80, dell'art. 3 dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e nel rispetto dei principi enunciati dal Codice Etico, al fine di disciplinare le procedure per il conferimento di incarichi didattici, di ricerca e forme di collaborazione presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino (di seguito Università).
2. L'uso, nel presente Regolamento, del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.

###### **Articolo 2 – Ambito di applicazione**

1. È possibile stipulare contratti di diritto privato e lettere di incarico a tempo determinato con soggetti che siano in possesso delle competenze e qualificazioni necessarie per svolgere incarichi didattici e di ricerca presso l'Università, al fine di garantire il corretto funzionamento dei corsi di studio e di tutte le attività incluse nell'offerta formativa.
2. Le lettere di incarico sono previste, di norma, per incarichi che prevedano una spesa inferiore a € 5.000,00 e una durata inferiore ad un anno accademico. Per i restanti incarichi è prevista la sottoscrizione di un contratto.
3. I contratti e le lettere di incarico devono essere conformi alle disposizioni del presente Regolamento e non conferiscono alcun diritto riguardante l'inclusione nei ruoli accademici dell'Università.

###### **Articolo 3 – Tipologie di incarichi di insegnamento, ricerca e collaborazione**

1. Possono essere conferiti incarichi didattici e di ricerca di diversa tipologia e che attribuiscono la responsabilità di:
  - Insegnamenti
  - Moduli di insegnamento
  - Collaborazioni alla didattica
  - Attività di ricerca
  - Attività di tutoraggio
  - Attività integrative e di supporto
2. Possono essere attribuiti:
  - a. Contratti per insegnamenti, della durata di un anno accademico, o anche inferiore, al fine di soddisfare specifiche esigenze didattiche dettate dall'offerta formativa dei singoli Dipartimenti.
  - b. Contratti o lettere di incarico, della durata di un anno accademico, o anche inferiore, al fine di svolgere attività di ricerca e di soddisfare esigenze didattiche di natura integrativa (seminari, laboratori, workshop) solo nei casi in cui non sia possibile espletare tali attività con il personale docente e di ricerca del Dipartimento, ovvero dell'Ateneo; tali contratti o lettere di incarico sono concessi esclusivamente a individui con requisiti scientifici e professionali adeguati.



- c. Contratti o lettere di incarico della durata di un anno accademico, o anche inferiore, con studiosi e professionisti stranieri in esecuzione di accordi bilaterali e/o internazionali che prevedano l'utilizzo reciproco di professori, ricercatori o docenti per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca.
- d. Borse di studio, incarichi di tutoraggio della durata di un anno accademico, o anche inferiore, al fine di supportare le attività di ricerca, didattiche, organizzative dei Dipartimenti, ovvero dell'Ateneo.
- e. Contratti e lettere di incarico a titolo gratuito, solo nel caso di esplicita disponibilità del docente o collaboratore e nei casi previsti dai relativi bandi di selezione.

#### **Articolo 4 – Copertura finanziaria**

1. Gli incarichi a titolo oneroso sono stipulati nei limiti della disponibilità finanziaria annualmente prevista nel bilancio del Dipartimento, ovvero dell'Università, sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, dei piani e programmi strategici triennali di sviluppo del Dipartimento, in coerenza con il piano e programma di sviluppo dell'Ateneo.
2. Il trattamento economico da riservare ai titolari dei contratti o lettere di incarico a titolo oneroso, tenuto conto della loro diversa tipologia e del grado di impegno richiesto, viene determinato con delibera del Consiglio di Università, su proposta del Consiglio del Dipartimento.
3. Alla stipula dei contratti e delle lettere di incarico e alla liquidazione dei compensi, ove previsti, provvedono gli Uffici di Ateneo, in collaborazione con le strutture dei Dipartimenti proponenti.
4. In caso di assegnazione di più incarichi e in caso di fruizione di un insegnamento da parte di più corsi di studio, è prevista una riduzione del compenso relativo al secondo incarico assegnato.

#### **Articolo 5 – Attivazione contratti e lettere di incarico**

1. La necessità di attivare contratti di insegnamento, ricerca e collaborazione viene verificata prioritariamente in sede di programmazione annuale dell'offerta formativa di ogni Dipartimento e Consiglio di Corso di Studio. È possibile attivare contratti in periodi diversi dalla ordinaria programmazione annuale, qualora se ne verifichi la necessità e/o l'urgenza.
2. I Consigli di Dipartimento referenti principali, o comunque responsabili dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale sono tenuti a:
  - a. verificare preliminarmente il carico didattico istituzionale del personale docente e ricercatore afferente alla struttura dipartimentale proponente o ad altre strutture dell'Ateneo;
  - b. verificare gli insegnamenti inseriti nel piano di studi che non trovino copertura mediante affidamento a professori e ricercatori del Dipartimento, ovvero dell'Università;
  - c. formulare, sentita la Direzione di ciascun Corso di Studio, la proposta di indizione dei bandi di selezione pubblica per contratti di insegnamento e lettere di incarico, con riferimento alle declaratorie dei singoli insegnamenti, pubblicate sul sito di Ateneo.

#### **Articolo 6 – Procedure di reclutamento**

1. Il reclutamento può avvenire per:
  - a. Procedura di selezione pubblica;
  - b. Conferimento diretto, nel caso di docenti afferenti a Università partner, in esecuzione di accordi bilaterali e/o internazionali;



- c. Conferimento diretto, nel caso trattasi di esperti di alta qualificazione o di docenti, studiosi o professionisti di chiara fama.

#### **Articolo 7 – Conferimento a seguito di procedura di selezione pubblica**

1. Le procedure di selezione pubblica vengono avviate quando occorre far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca, anche integrative, alle quali non si possa provvedere con personale docente di ruolo o a tempo determinato. I soggetti reclutati devono essere in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
2. Le procedure di selezione pubblica devono assicurare la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità della graduatoria di merito, attraverso la pubblicazione sul sito web di Ateneo con comunicazione diretta al vincitore, il quale accetta l'incarico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione stessa.
3. La graduatoria di merito, per gli insegnamenti e le collaborazioni alla didattica, ha validità per tre anni per i corsi di laurea e per due anni per i corsi di laurea magistrale; la validità è considerata a partire dall'anno accademico per il quale si è svolta la procedura selettiva.
4. La graduatoria di merito, per tutti i restanti conferimenti di incarico, ha validità per un anno, a partire dall'anno accademico per il quale si è svolta la procedura selettiva.
5. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro soggetto individuato secondo l'ordine di graduatoria in corso di validità.

#### **Articolo 8 – Requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva**

1. Possono presentare domanda di partecipazione soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
2. Costituiscono titoli preferenziali i titoli di dottore di ricerca, ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero, nonché l'abilitazione scientifica conseguita in analogia con la normativa vigente in Italia, ovvero in possesso di qualifica equivalente conseguita in altro Paese.
3. Possono partecipare alle procedure di selezione i titolari di assegni di ricerca presso l'Università per moduli didattici non superiori a 6 Crediti Formativi Universitari nello stesso anno accademico. Sono altresì ammissibili le candidature di titolari di assegni di ricerca presso università straniere.
4. Non sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con chi ha richiesto la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio dell'Università, un Professore appartenente al Dipartimento proponente.

#### **Articolo 9 – Modalità di presentazione della domanda**

1. La richiesta di indizione della procedura selettiva è adottata con delibera del Consiglio del Dipartimento proponente sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche
2. Le procedure selettive sono indette con bando emanato dal Direttore del Dipartimento o della struttura proponente, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Università. Le procedure selettive vengono pubblicate in seguito all'emissione di apposito Decreto Rettorale. Delle procedure è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
3. Il bando di selezione deve indicare:
  - a. requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva;
  - b. periodo di svolgimento dell'attività;



- c. Dipartimento di afferenza e sede;
  - d. modalità di svolgimento dell'incarico;
  - e. diritti e doveri del titolare dell'incarico;
  - f. trattamento economico;
  - g. impegno in ore o CFU;
  - h. modalità di svolgimento della selezione e termini di presentazione delle domande;
  - i. modalità di pubblicazione della graduatoria e i termini per proporre ricorso;
  - j. documenti da allegare, modalità e termine di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul sito di Ateneo;
4. Il bando di selezione relativo agli incarichi di docenza e di ricerca deve inoltre indicare:
- a. tipologia dell'attività didattica o di ricerca richiesta;
  - b. denominazione dell'attività formativa o di ricerca oggetto dell'incarico;
  - c. settore scientifico disciplinare di riferimento;
  - d. Corso di Studio di riferimento;
  - e. criteri e modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei titoli valutabili. Costituiscono titoli da valutare, ai fini della selezione: i titoli accademici, i titoli professionali e le pubblicazioni scientifiche;
5. Le domande di ammissione alle procedure selettive per docenti e collaboratori alla didattica vengono di norma gestite attraverso la Piattaforma Integrata Concorsi Atenei – Cineca.
6. Le domande di ammissione alle restanti procedure selettive vengono di norma redatte e presentate in formato cartaceo e corredate dai certificati attestanti i requisiti per l'ammissione e le eventuali altre attestazioni utili per la valutazione.
7. I documenti e le certificazioni da presentare per ogni tipologia di selezione vengono definiti dagli appositi bandi.
8. La commissione giudicatrice viene nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Dipartimento proponenti.

#### **Articolo 10 – Criteri e modalità di conferimento di incarichi didattici e di ricerca tramite procedura selettiva**

1. La valutazione comparativa dei curricula e dei titoli scientifici e professionali presentati dai candidati e l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico è effettuata sulla base dei seguenti parametri:
  - l'attinenza della professionalità del candidato ai contenuti specifici dell'insegnamento desumibile dal curriculum scientifico o professionale;
  - i titoli posseduti (laurea, dottorato di ricerca, assegni di ricerca, ecc.);
  - le pubblicazioni e la loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento;
  - l'attività didattica e scientifica già maturata in ambito accademico all'interno di analoghi corsi di insegnamento.
2. Il valore attribuito a ciascun parametro è indicato nel bando.
3. La commissione giudicatrice è composta da almeno 3 membri scelti tra professori, ricercatori e Componenti del Consiglio del Dipartimento proponente. La commissione esaminatrice deve concludere la procedura selettiva entro 3 mesi dall'emanazione del decreto di nomina della commissione stessa. La composizione della Commissione è effettuata nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere.
4. Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
5. Gli atti della commissione giudicatrice vengono approvati con delibera del Consiglio di Dipartimento proponente.



#### **Articolo 11 – Conferimento diretto**

1. Il conferimento diretto di incarichi può essere effettuato per:
  - a. docenti afferenti a Università partner, in esecuzione di accordi bilaterali e/o internazionali;
  - b. individui altamente qualificati, che presentino un notevole bagaglio di competenze, professionalità e specializzazioni, supportato da un curriculum scientifico o professionale di rilievo.
2. Il conferimento diretto e l'eventuale rinnovo devono essere approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Università nonché dal Presidio di Qualità e dall'Organismo Indipendente di Valutazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento proponente, salvo per incarichi inferiori a n. 30 ore per i quali è sufficiente l'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

#### **Articolo 12 – Stipula del Contratto**

1. Le diverse tipologie di incarico, descritte nel presente regolamento, devono contenere le seguenti indicazioni:
  - a. la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
  - b. il trattamento economico complessivo;
  - c. il Dipartimento di afferenza e la sede;
2. Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 153/2013, l'accredito del compenso avviene esclusivamente per il tramite di bonifico bancario avente come banca beneficiaria un istituto bancario operante nella Repubblica di San Marino.
3. L'Università provvede alla copertura assicurativa per i rischi da infortunio e responsabilità civile.
4. Per i contratti e le lettere incarico disciplinate dal presente regolamento non è previsto alcun trattamento di tipo previdenziale.

#### **Articolo 13 – Diritti e doveri**

1. I Collaboratori, si impegnano a:
  - a. rispettare gli obblighi di condotta e di incompatibilità previsti dal Codice Etico, dai Regolamenti di Ateneo e delle Informative sul trattamento dei dati personali;
  - b. prendere atto e accettare integralmente il documento che illustra le Politiche di Qualità di Ateneo, impegnandosi ad applicare le politiche e gli indirizzi generali per la Qualità stabiliti dagli Organi di Governo di Ateneo.
  - c. svolgere personalmente le attività didattiche e di ricerca, nel rispetto degli orari, delle modalità e dei programmi stabiliti in accordo con la Direzione del Corso di Studio, ovvero della struttura proponente.
  - d. partecipare alle riunioni degli organi collegiali;
2. I Docenti/Collaboratori, se titolari di incarichi di docenza sono inoltre tenuti a:
  - a. svolgere le attività formative previste dal manifesto degli studi;
  - b. partecipare, per tutte le sessioni e sino al completamento della sessione straordinaria dell'anno per il quale è stato stipulato il contratto, alle commissioni d'esame previste per la verifica del profitto degli studenti e alle commissioni per il conseguimento del titolo di studio;
  - c. seguire gli elaborati finali e le tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università;
  - d. svolgere attività di ricevimento e assistenza agli studenti, orientamento e promozione del Corso di Studio.
  - e. compilare il Syllabus, in coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi e compilare la propria pagina sul portale web con il *curriculum vitae*, così come indicato nelle linee guida di Ateneo, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio delle lezioni.



- f. compilare il registro on line. La validazione del registro da parte del Direttore del Corso di Studio e del Direttore di Dipartimento costituisce attestazione del regolare svolgimento dell'attività.
3. I titolari di contratti di docenza possono essere nominati quali membri delle commissioni per il conseguimento del titolo di studio.

#### **Articolo 14 – Rinnovo degli incarichi**

1. Il rinnovo dell'incarico, qualora previsto, è subordinato alle seguenti condizioni:
  - a. persistenza delle esigenze didattiche e scientifiche e della disponibilità economica, certificata dalla delibera della struttura proponente;
  - b. valutazione positiva dell'attività svolta, basata sul giudizio positivo espresso dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di Corso di Studio della struttura interessata e sui risultati dei questionari delle opinioni degli studenti ove disponibili;
  - c. puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, compresi la compilazione del Syllabus per i responsabili di insegnamento, la pubblicazione del curriculum vitae sulla pagina Web di Ateneo e la compilazione del registro on line.

#### **Articolo 15 Regime di incompatibilità**

1. Tutti i titolari di incarichi si impegnano a:
  - non svolgere, per la durata dell'incarico, attività che comportino conflitto di interessi con la specifica attività svolta e che comunque possano arrecare pregiudizio all'Università;
  - non utilizzare gli elaborati prodotti in sede di didattica e/o ricerca per fini personali, professionali o di altro genere.
2. Eventuali valutazioni di incompatibilità potranno essere verificate ed effettuate d'ufficio, sulla base di situazioni concrete che necessitino di un approfondimento specifico.

#### **Articolo 16 – Risoluzione del rapporto di lavoro**

1. Il soggetto che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento, con almeno 3 mesi di preavviso, tramite posta ordinaria o raccomandata certificata.
2. La risoluzione del contratto è determinata:
  - dalla scadenza del contratto;
  - dal recesso del Professore;
  - per giusta causa;
  - da grave inadempienza del Professore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti Organi accademici.
3. Coloro che non procedono alla sottoscrizione del contratto entro il termine stabilito dall'Amministrazione universitaria, senza una giustificazione valida, sono considerati decaduti.
4. Il contratto può essere risolto mediante provvedimento motivato adottato dal Rettore, su richiesta della struttura competente, in presenza di un grave inadempimento agli obblighi contrattuali.



**Articolo 17 – Approvazione e norme transitorie e finali**

1. Il Senato Accademico approva e, se necessario, modifica il presente Regolamento, previa consultazione favorevole del Consiglio di Università.
2. Il Regolamento approvato dal Senato Accademico è emanato con Decreto Rettorale e pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
3. Il Regolamento si applica a contratti e incarichi a partire dall'anno accademico successivo alla pubblicazione sul sito Web dell'Ateneo.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate le disposizioni relative ai contratti di insegnamento contenute nei bandi precedentemente emessi, i contratti in corso e le disposizioni ivi contenute restano valide fino alla scadenza dello stesso contratto.
5. Le modificazioni allo Statuto dell'Università riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Delegato n.169/2023 e alla normativa vigente.